

Circolare n. 57201

MINISTERO DEL TESORO - Ispettorato Generale per il Credito ai dipendenti dello Stato - Risoluzione 16 novembre 1948 - Prot. n. 57201 - Pos. R.59.

OGGETTO: Procedimento da usare nel caso di rinnovo di cessione, da parte degli impiegati e salariati e contemplati dal Titolo III del T.U. 5-6-1941 n. 874, mentre e' in corso di ammortamento un precedente mutuo.

La Societa' per Azioni..... ha sollevato alcune osservazioni circa la procedura consigliata da questo Ispettorato Generale, con la nota n. 52407 del 21 settembre u.s., per la prova dell'avvenuta estinzione del debito per precedente cessione, che, ai sensi dell'art.59 del Regolamento approvato con R.D. 3 aprile 1942, n. 708, dev'essere fornita all'Amministrazione cui viene notificato un nuovo contratto di mutuo.

Pertanto, quanto consigliato dallo scrivente nella nota predetta va modificato nel senso che quando, l'operazione sia; rinnovata dallo stesso Istituto, questo, nel notificare il nuovo contratto, comunichi all'Amministrazione, dalla quale dipende il cedente, di avere, nel computare il netto ricavo dell'operazione, detratto l'importo del residuo, credito per precedente cessione, la quale, all'atto del pagamento, sara', di conseguenza, estinta.

Quando invece la cessione sia stata rinnovata, con altro Istituto, il precedente cessionario dovrebbe comunicare all'Amministrazione, e per conoscenza al nuovo mutuante, su moduli da questo rimessigli unicamente all'assegno, di aver ricevuto da detto nuovo mutuante l'ammontare del residuo debito per precedente cessione e di essere stato quindi soddisfatto di ogni suo credito verso il cedente.